



21791/2015

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
danni da
sinistro
stradale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 25759/2013

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -

Cron. 21791

Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

Rep. Q.l.

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Ud. 07/07/2015

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

PU

Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25759-2013 proposto da:

BD & FIGLI S.N.C. X in persona

del legale rappresentante RD ,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall'avvocato PAOLO MINUCCI giusta procura speciale a

marginale del ricorso;

- ricorrente -

contro

S ASSICURAZIONI SPA , FMG ;

- intimati -

2015

1618

BA

avverso la sentenza n. 7438/2013 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 07/06/2013, R.G.N. 13643/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

CASSAZIONE.net

RD

Svolgimento del processo

La **BD** & C. s.n.c. convenne in giudizio la **S** Assicurazioni e **MGF** per sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali riportati in un sinistro stradale avvenuto in Napoli.

Assumeva l'attrice che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi al conducente dell'autoveicolo di proprietà della **F** che, proveniente a tergo rispetto a quello antagonista, lo aveva tamponato nelle parti posteriori.

Il Giudice di Pace affermò l'esclusiva responsabilità della **F** nella produzione dell'evento e condannò quest'ultima, in solido con l'assicurazione, al risarcimento dei danni che quantificò in € 1.200,00, oltre accessori.

Avverso tale decisione propose appello la **BD** & figli s.n.c., dolendosi dell'illegittima liquidazione delle spese processuali, con esclusivo riferimento ai diritti di avvocato.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata specificazione dei motivi d'appello.

Propone ricorso per cassazione la **BD** & figli s.n.c. che presentano memoria.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

La causa, in data 20 aprile 2015, è stata rimessa alla pubblica udienza della terza sezione civile.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.)»

Sostiene la ricorrente che il giudice di primo grado ha liquidato in maniera illegittima e in misura incongrua le spese giudiziali del grado e che il Tribunale, investito in sede d'appello di tale questione, ha ritenuto inammissibile il relativo gravame, per mancata specificazione dei motivi d'appello.

Ad avviso della ricorrente, avendo ella allegato all'atto introduttivo di secondo grado la nota spese, si era riportata a tale nota per la rideterminazione dei compensi. Ed essa non poteva fare null'altro, non conoscendo quali voci il giudice di pace avesse ritenuto di escludere dal relativo, analitico elenco, in quanto la liquidazione dei diritti di avvocato è avvenuta in maniera indistinta e globale.

In altri termini, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società **BD** & Figli nei confronti della **S** Assicurazioni e **MGF** avverso la sentenza del giudice di pace n. 377/2012, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali ed ha quindi condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese.

Il motivo deve essere accolto.

La circostanza che, nel caso specifico, tali voci non siano integralmente riportate nell'atto di appello, ma richiamate *per relationem* attraverso il rinvio alla nota spese, depositata

unitamente allo stesso atto, rappresenta solo una modalità di redazione dell'atto di gravame che non incide sulla sua specificità.

La giurisprudenza di legittimità è, invero, costante nel ritenere, che in tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che censura la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l'onere di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, dovendosi escludere che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate. (Cass., 8 aprile 2011, n. 8067; Cass. 9 luglio 2009, n. 16149). Sennonché qui il Giudice di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non già perché le necessarie indicazioni per la rideterminazione del compenso erano state fornite in una nota successiva all'atto di appello, bensì perché erano contenute nella nota allegata al medesimo atto e da esso richiamato, sulla base di un'impropria applicazione del criterio di autosufficienza.

In definitiva il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al



Tribunale di Napoli, in persona di altro giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli in persona di altro giudice.

Roma, 7 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Paolo A'Amico

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 OTT. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



CASSAZIONE.net